

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RISPETTO A QUANTO CONSTATATO NELLA VERIFICA DI IDONEITA' STATICA DEL 2013 DEI FRANGISOLE IN C.A. PRESSO L'I.T.I.S. "G.B. PININFARINA" DI MONCALIERI**

**TRA**

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Claudio SCHIARI, nato a Torino il 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino Corso Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

**E**

l'Ing. Guido PETRINO, con studio in Via Dei Mille n.26 - 10123 TORINO, - P.I. 11212870015, C.F. n. PTR GDU 62S 21L 219C, nato a Torino il 21/11/1962, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n.5635S;

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, n..... - ..../2015 in data ....., è stato conferito all'Ing. Guido Petrino l'incarico professionale finalizzato alla verifica statica dei frangisole in c.a. presso l'Istituto "G. B. PININFARINA" con sede in Moncalieri, Via Ponchielli n.16;
- all'incarico professionale in oggetto è stato attribuito il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z8D15AA5FE

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  
DEL PRESENTE ATTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

La Città Metropolitana di Torino conferisce all'Ing. Guido Petrino, con studio in Via dei Mille n.26 - 10123 TORINO Torino, l'incarico per la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza, rispetto a quanto constatato nella verifica di idoneità statica del 2013, dei frangisole presso l'istituto "G. B. Pininfarina" di Moncalieri, con controllo in corso d'opera dell'integrità dei ferri d'armatura scoperti in seguito alla scarifica del copriferro ammalorato e controllo della stabilità dei pannelli di facciata.

Le prestazione oggetto dell'incarico consistono in:

- effettuazione di visite di controllo presso il cantiere in corso onde rilevare sul posto le condizioni dei frangisole, man mano che i lavori di spicconatura e pulizia dei ferri scoperti

- proseguono sulle varie facciate oggetto di intervento (n.3 facciate per complessivi 54 frangisole);
- verifica numerica dell'idoneità statica dei frangisole, sulla base delle sezioni e dei ferri d'armatura man mano rilevati;
  - verifica della fattibilità di predisporre sull'ordine più alto di frangisole una tettoia in policarbonato (con conseguente potenziale incremento dei carichi d'esercizio) allo scopo di offrire una minima protezione alle intemperie senza compromettere la funzione stessa dei frangisole;
  - verifica, tramite indagine a campione, della stabilità dei pannelli di facciata.

## **Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso ed il tempo per l'espletamento dell'incarico è stabilito indicativamente in 10 giorni, entro e comunque entro il 31/12/2015, tenuto conto del cronoprogramma relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle facciate in atto.

Il pagamento della prestazione da parte della Città Metropolitana diverrà pertanto esigibile nel 2° semestre 2015, fatte salve le verifiche di corretta esecuzione previste dal contratto e dalla normativa vigente.

## **Art. 3 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso Dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

## **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione professionale per l'incarico in parola ammonta a complessivi euro 2.410,72 come sotto indicato:

- Onorario per prestazioni e spese conglobate	€ 1.900,00
- INARCASSA 4%	€ 76,00
- IVA 22%	€ 434,72
- TOTALE	€ 2.410,72

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà in una unica soluzione al termine della prestazione, sulla base di emissione di regolare fattura, a seguito della regolare esecuzione dei collaudi con le relative certificazioni, accertate nei modi di legge e trasmesse al Servizio scrivente entro e non oltre il 31/12/2015.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (All. a), riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Città Metropolitana di Torino

**Codice Ipa:** cmto

**Codice Univoco Ufficio:** AIDPF8

**Oggetto del contratto:** AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RISPETTO A QUANTO CONSTATATO NELLA VERIFICA DI IDONEITA' STATICA DEL 2013 DEI FRANGISOLE IN C.A. PRESSO L'I.T.I.S. "G.B. PININFARINA" DI MONCALIERI

CUP J25D13000070001

CIG Z8D15AA5FE

Determinazione Dirigenziale n. ....-26846/2015

I termini di pagamento, in ragione dei necessari adempimenti, tecnico, contabili e amministrativi, nonché di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità, sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

### **Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

### **Art. 6 - Base dati e disegni**

La Città Metropolitana Di Torino si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

### **Art. 7 - Approfondimenti tecnici**

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4).

### **Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Città Metropolitana, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

### **Art. 9 - Incompatibilità**

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana.

### **Art. 10 –Revoca dell'incarico**

Nel caso di inadempienza o ritardo nella conduzione dell'incarico, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, né la Città Metropolitana avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la presentazione della relazione finale inerente la verifica di idoneità statica sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 2), la Città Metropolitana si riserva di applicare una penale pari all' 1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al precedente articolo 4.

Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 giorni nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana si riserva la più ampia facoltà di scelta tra la facoltà di revocare l'incarico stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 11 - Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

### **Art. 12 – Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Qualora anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, a condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Città Metropolitana si riserva di recedere dal contratto medesimo qualora il professionista non acconsenta a modificarne le condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

### **Art. 13 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (cantieri temporanei e mobili) ed alla utilizzazione delle idonee prescritte attrezzature antinfortunistiche.

### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 16 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Via dei Mille n. 26 – 10123 Torino.

Il professionista incaricato, Ing. Guido PETRINO, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10,11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il presente atto è redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dai contraenti.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2  
Arch. Claudio SCHIARI

Il professionista incaricato  
Ing. Guido PETRINO